

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.149 DEL 04-10-23

Oggetto: AFFRANCAZIONE TERRENI COMUNALI DISTINTI AL CATASTO FOGLIO N. 19 P.LLA N.76 E P.LLA 27/PORZ. - INCARICO AL GEOM. RADICHETTI ANDREA DI CASTELRAIMONDO (MC) PER REDAZIONE PERIZIA DEMANIALE.

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con contratto di locazione ad uso non abitativo del 31/05/2016 Rep. n. 13 del 31/05/2016, il Comune di FIUMINATA concedeva in locazione alla Vodafone Italia SPA una porzione di terreno di circa 50 mq sita in Fiuminata (MC) in loc. Monte Serrone, distinta in Catasto al Foglio 19 particella 27, identificato con la sigla I075MC (ex 3OF01280) per la durata di anni 15 con canone annuo di € 5.000,00, per l'installazione di impianti per telecomunicazioni;
- che in data 2 dicembre 2019, con atto di scissione parziale in favore di società preesistente, ai rogiti del dr. Carlo Marchetti, notaio in Milano, rep. 15365, racc. 8235, Vodafone Italia s.p.a. (già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel N.V.) ha assegnato per scissione alla Vodafone Towers s.r.l., tra gli altri, le infrastrutture passive e i contratti di locazione che danno diritto alla disponibilità di spazi di proprietà e/o legittima detenzione di terzi, tra cui la infrastruttura realizzata in forza del contratto di cui alla precedente lettera b) pure ceduto;
- che in data 31/03/2020 la società Vodafone Tower S.r.l. è stata fusa per incorporazione dalla società INWIT S.p.A., la quale è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali;

Considerato:

- Che a far data dal mese di maggio 2023 INWIT s.p.a.- società di towerling che gestisce su tutto il territorio nazionale numerosi impianti/antenne di telefonia radio mobile per conto di diverse compagnie di telefonia mobile, ha avviato con il Comune di Fiuminata una serie di contatti mirati alla definizione di un accordo che portasse alla trasformazione del contratto di locazione vigente in atto di compravendita, sulla scorta di valutazioni aziendali che hanno determinato a livello nazionale la revisione dei contratti standard;
- Che la società ha inteso informare questa A.C. che in virtù di un più ampio progetto di riorganizzazione delle aree locate su tutto il territorio nazionale, e a seguito di una rivalutazione dei costi aziendali sostenuti, di investimenti relativi alla transizione digitale, ritiene non più percorribile la prosecuzione della efficacia degli attuali contratti di locazione e che è interesse prioritario della stessa procedere all'acquisto del terreno locato, poiché tale fattispecie giuridica garantisce alla società medesima una più ampia facoltà di intervento e di gestione dei siti che meglio risponde alle strategie di business fissate dalla programmazione aziendale e richieste dal

Governo Nazionale;

- Che in occasione dei vari colloqui telefonici intercorsi tra le parti, considerando l'intenzione bilaterale di soddisfare un reciproco interesse, con ultima pec del 22.06.2023 protocollata al n. **3841** del **22.06.2023**, l' Ufficio Finance della INWIT S.p.A. cercando di recepire le rispettive esigenze e con la massima trasparenza e con spirito di collaborazione ha cercato di individuare la soluzione migliore per entrambe le parti contrattuali, proponendo la trasformazione del contratto di locazione esistente in atto di compravendita ed ha prodotto una formale offerta con "Proposta d'acquisto immobiliare del terreno" che viene così sintetizzata:
- Acquisto dell'area interessata dall'impianto (circa 50 mq) I075MC (ex 3OF01280) per complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00);
- Che tale soluzione permetterebbe al Comune di FIUMINATA di beneficiare della cifra complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) per il sito INWIT;
- Che le spese tecniche per il frazionamento della particella e le spese notarili sarebbero tutte a carico di INWIT S.p.A.,

Dato atto che le condizioni offerte dalla INWIT S.p.A. devono essere valutate avendo piena consapevolezza che gli obiettivi aziendali prospettati innanzi potrebbero essere agevolmente raggiunti dalla società medesima attraverso nuovi rapporti negoziali con privati e che i benefici che la proposta prodotta a questa amministrazione debba invece essere colta come una opportunità per conservare la titolarità dei rapporti con INWIT S.p.A. beneficiando di una considerevole entrata finanziaria che offrirebbe possibilità di promuovere investimenti sul territorio non finanziabili diversamente;

Dato atto che la proposta di INWIT S.p.A., sotto il profilo finanziario, è in linea con quelle già sottoposta al vaglio di molti altri Enti ed è da ritenersi congrua economicamente;

Vista la D.C.C. n. **10** del **04.04.2023**, con la quale si provvedeva all'approvazione del piano dei beni suscettibili di valorizzazione o dismissione per l'anno **2023**;

Vista la D.C.C. n. **29** del **27.07.2023**, con la quale si approvava, ai sensi della L. n. 133/2008, l'integrazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l'anno 2023, inserendo di fatto i terreni siti in Loc. Monte Serrone e distinti in catasto al F. n. **19** P.IIa n. **27/Porz.** e P.IIa n. **76/Porz.**;

Vista la Delibera della G. M. n. **76** del **21.09.2023** con la quale la Giunta Comunale ha espresso apposito atto di indirizzo per avviare la procedura amministrativa volta all'alienazione del terreno di proprietà Comunale distinto in catasto al F. n. 19 P.IIa 27/Porz. e P.IIa 76/Porz., facendo proprie le condizioni e le motivazioni dell'acquisto, fatte salve tutte le eventuali valutazioni che il Consiglio Comunale sarà chiamato a porre in essere al termine del procedimento de quo, anteriormente al definitivo trasferimento del bene, ai sensi dell'art. 42, lett. l) del T.U.E.L.;

Visto che con medesimo atto di G. M. n. **76/2023**, così come sopra richiamato, si è inoltre stabilito:

- 1) **Che** la predetta procedura di alienazione avvenga mediante trattativa privata con il soggetto proponente;
- 2) **DI ACCOGLIERE** la proposta di acquisto della INWIT S.p.A. che prevede quindi la vendita del terreno da parte del Comune di Fiuminata alla stessa INWIT dell'area sulla quale insiste l'impianto di antenne per la telefonia mobile in Fiuminata (MC) e segnatamente:
 1. Vendita dell'area interessata dall'impianto (circa 50 mq) Foglio 19 particella 27, codice sito I075MC per complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00);

2. Che la somma totale di € 40.000,00 (quarantamila/00) sarà versata al comune di Fiuminata al momento della vendita con atto pubblico notarile a favore della INWIT S.p.A.;
3. Che le spese tecniche per il frazionamento della particella e le spese notarili sono tutte a carico di INWIT S.p.A. .
4. DI DARE ATTO che a conclusione del procedimento in parola si procederà alla risoluzione del contratto di locazione in essere avente ad oggetto la medesima area;
5. DI INCARICARE l'Ufficio Urbanistica-edilizia e l'ufficio Patrimonio di adottare ogni atto o provvedimento utile alla definizione del procedimento in oggetto;

Preso atto che i terreni oggetti della suddetta compravendita risultano gravati del diritto di Uso Civico “*L'uso civico è un diritto di godimento collettivo che si concreta, su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina), spettanti ai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o di privati (spesso, in questo secondo caso, proprietà nobiliari di origine feudale)*”, così come disciplinato dalla Legge n. 1766/1927 – R.D. n. 332/1928;

Visto che l'unica procedura che riconosce l'estinzione degli usi civici è l'affrancazione del fondo, con questa procedura, infatti, cessa definitivamente l'esistenza del diritto di uso civico a favore della comunità (utenti abitanti del Comune di Fiuminata), operando in pratica una sorta di sdemanializzazione in favore del privato cittadino richiedente l'acquisto dei terreni;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla sdemanializzazione del frustolo in argomento (F. n. 19 P.IIa n. 27/Porz. e P.IIa n. 76/Porz.) e alla successiva alienazione dello stesso tramite trattativa privata;

Visto che la Regione Marche è l'Ente a cui compete l'esercizio della funzione amministrativa (in precedenza di appannaggio del commissario per la liquidazione degli usi civici di Bologna) inerente il procedimento di legittimazione degli usi civici;

Visto che a sua a sua volta la Regione Marche ha delegato all'Unione Montana competente per territorio le suddette funzioni;

Sentita l'Unione Montana di riferimento (Unione Montana Alte Valli del Potenza, Esino e Musone con sede in San Severino Marche), la quale, come per legge, ha comunicato che per l'inizio della procedura di affrancazione dei terreni in questione è necessario redigere una perizia da parte di un Perito demaniale, dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivocabile che i terreni in questione non presentino più alcun interesse per l'utilizzo degli utenti dell'uso Civico (abitanti del Comune di Fiuminata);

Preso atto pertanto della necessità di incaricare un Perito demaniale a cui affidare la Perizia in parola, in quanto questo Ufficio non dispone di tecnici in possesso della suddetta qualifica;

Visto:

- L'art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023 che così dispone:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

*b) **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i **servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione**, di **importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
[...]

- Che per l'affidamento diretto di cui al punto precedente è previsto che, in relazione gli operatori economici, “*siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- Che inoltre con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge n. 21 del 26 febbraio 2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è possibile l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016”.
- Che essendo l'importo dell'affidamento del servizio in oggetto inferiore ad euro 150.000 (il Comune di Fiuminata si trova all'interno delle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229), è possibile pertanto procedere attraverso la procedura di affidamento diretto suddetta;
- Che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Accertato che non sussistono elementi tali affinché sia riscontrabile un interesse transfrontaliero certo;
- Che inoltre l'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 prevede che tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e **servizi** di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- Che pertanto questa amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto di **servizio** in oggetto;

- Che questo Ufficio, sia in considerazione della turnazione tra gli operativi economici che anche in base ai requisiti obbligatori, ha ritenuto opportuno chiedere un offerta economica a favore del Geom. **ANDREA RADICHETTI**, iscritto all'Albo dei Geometri del Circondario di Camerino al numero 291 con c.f. RDCNDR76E10B474J, p.i. 01381880432, con studio in MATELICA, Via Francesco Grifoni, 21;
- Che in data **03.10.2023**, con nota assunta al protocollo comunale al numero **6122** in pari data, il Geom. **ANDREA RADICHETTI**, così come sopra generalizzato, ha presentato a questo Ufficio la propria offerta economica per la redazione della Perizia Demaniale richiesta e necessaria per l'inizio della procedura di affrancazione, per un importo complessivo di €. 320,25 così suddiviso:
 - a) oneri per perizia: € 250,00
 - b) cassa geometri 5%: €. 12,50
 - c) Iva 22% su a) e b) : €. 57,75
- Ritenuto che il prezzo offerto dal Geom. **ANDREA RADICHETTI** (MC) con studio in Matelica (MC) è congruo ed adeguato rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione;
- Visto inoltre il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06 che prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o **servizi** di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Ritenuto pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) perché l'importo di affidamento del servizio risulta inferiore ad €. 5.000,00;
- Visto che l'operatore economico selezionato ha dichiarato che non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023;
- Verificati i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale;
- Visto che il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023, può anche essere derogato poiché l'importo del servizio è inferiore a 5.000,00 € e comunque il professionista non ha prestato servizi per l'Ente negli ultimi anni;
- Precise, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le seguenti clausole essenziali:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Redazione di una perizia demaniale per un frustolo di terreno di proprietà comunale (F. n. 19 P.IIa n. 27/Porz. e P.IIa n. 76/Porz.) finalizzata all'affrancazione del terreno stesso
FORMA DEL CONTRATTO	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 .
CLAUSOLE ESSENZIALI	Specificate nella presente Determinazione
PROCEDURA DI SCELTA DEL	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b – servizi e

CONTRAENTE	forniture - del D.Lgs. 36/2023.
------------	---------------------------------

- Il Certificato di regolarità Contributiva della Cassa Geometri, dal quale si prende atto che la posizione contributiva del Geom. **ANDREA RADICETTI**, c.f. RDCNDR76E10B474J, p.i. 01381880432, è **REGOLARE**;
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- Che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Il CIG. n. **ZD23CB3BD3** indicante l'appalto del servizio in questione;
- Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 29 del 04/04/2023 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2023;
- Vista la Delibera di consiglio comunale n. 13 del 04/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2023/2025;
- Che per espressa previsione dell'articolo 18, comma 3 del D. Lgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- Dato atto che data la modesta entità dell'importo contrattuale, non viene richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- Visto il D. Lgs n. 36/2023;
- Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale e RUP, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
-

- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, a favore del Geom. **ANDREA RADICHETTI**, iscritto all'Albo dei Geometri del Circondario di Camerino al numero 291 con c.f. RDCNDR76E10B474J, p.i. 01381880432, con studio in MATELICA, Via Francesco Grifoni, 21, il servizio di: **“REDAZIONE PERIZIA DEMANIALE PER TERRENO SITO IN LOC. MONTE SERRONE (F. n. 19 P.lla n. 27/Porz. e P.lla n. 76/Porz.)”**, dietro il corrispettivo **€. 250,00**+Cassa Geometri 5%+ Iva 22% (Tot. complessivo **€. 320,25**), necessaria per dar corso alla procedura di affrancazione da parte dell'unione Montana con sede in san Severino Marche (MC), giusta offerta economica prot. n. **6122** del **03.10.2023**;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di impegnare la spesa complessiva lorda di **€. 320,25** al cap. 198 art.1 del bilancio 2023;
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del presente affidamento in quanto sia all'affidabilità dell'operatore che all'importo è modesto;
- Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009;
- Di dare atto che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2023;
- Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 d.lgs. n. 267/2000, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, sottoscrizione con la

quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

- Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante sottoscrizione e formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il proseguo dell'iter procedurale ed al Geom. **ANDREA RADICHETTI** con studio in MATELICA (MC).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRALUCE FRANCESCA

Li, 04-10-23

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 gg. consecutivi.

Li 30-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 30-11-023 al 15-12-023

Li 16-12-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Prot. n° 6122 del 03.10.2021

Geom. Andrea Radichetti

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
del Comune di Fiuminata
Via Roma n. 30
62025 FIUMINATA MC

Matelica, 07.12.2021

comune.fiuminata.mc@legalmail.it


Oggetto: OFFERTA PER REDAZIONE PERIZIA IMMOBILE LOCALITA' MONTE SERRONE CATASTO TERRENI FOGLIO 19
PARTICELLA 27/PORZIONE E 76/PORZIONE DELLA SUPERFICIE DI 50,00 MQ CIRCA.

Il sottoscritto **Geom. Andrea Radichetti** (C.F. RDCNDR76E10B474J – Part. IVA 01381880432) iscritto al Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino (MC) al n. 291, formula la migliore offerta per la redazione della perizia relativa all'immobile identificato in oggetto.

ONORARI PER PERIZIA	Euro 250,00
Cassa Geometri 5%	Euro 12,50
IVA 22%	<u>Euro 57,75</u>
TOTALE FATTURA	Euro 320,25

Cordiali saluti.

Il Tecnico
Geom. Andrea Radichetti



Via Francesco Grifoni n. 21 – Centro Direzionale - Scala 2 - 62024 MATELICA MC - Cellulare 3382975127

Via Filippo Corridoni n. 11 - 62022 CASTELRAIMONDO MC
Cod. Fiscale RDC NDR 76E10 B474J - Partita I.V.A. 01381880432 -
E_mail andrearadichetti@gmail.com - P.E.C. andrea.radichetti@geopec.it

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, 10/07/2023

Matricola	806781S		
Nominativo	RADICHETTI ANDREA		
Codice Fiscale	RDCNDR76E10B474J		
Data di Nascita	10/05/1976	Luogo di Nascita	CAMERINO(MC)
Indirizzo	VIA F. CORRIDONI 11 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC)		
Data Prima Iscrizione alla Cassa	20/01/2000		
Posizione Giuridica Attuale	ISCRITTO OBBLIGATORIO		

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è **REGOLARE** sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2023 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.



806781S1007231646063760

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Luca De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

